

Tribunale per i Minorenni di Trieste

Via Coroneo, 20

34133 – Trieste

a mezzo pec prot.tribmin.trieste@giustiziacert.it

**Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di
Trieste**

Via Coroneo, 20

34133 – Trieste

a mezzo pec prot.procmin.trieste@giustiziacert.it

**Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Trieste**

Foro Ulpiano, 1,

34133 – Trieste

a mezzo pec prot.pg.trieste@giustiziacert.it

Ministero dell'Interno

Piazza del Viminale,

a mezzo pec gabinetto.ministro@pec.interno.it

segredipartimento.ps@pecps.interno.it

Ministero della Giustizia

Via Arenula, 70

00186 - Roma

a mezzo pec gabinetto.ministro@giustiziacert.it

dgepe.demc@giustiziacert.it

**Autorità nazionale garante per l'infanzia e
l'adolescenza**

Via di Villa Ruffo, 6

00196 Roma

a mezzo mail segreteria@garanteinfanzia.org

**Garante regionale dei diritti della persona del
Friuli Venezia Giulia**

Piazza Oberdan, 5

34133 Trieste

a mezzo pec garantefvg@certregione.fvg.it

pc **Associazione Italiana dei Magistrati per
i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF)**
Via dei Bresciani, 32
00186 – Roma
a mezzo mail aimmf@minoriefamiglia.it

9 febbraio 2021

Oggetto: *Situazione dei minori stranieri non accompagnati in arrivo dalla c.d. “rotta balcanica” e direttive della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste del 31.8.2020 e del 21.12.2020*

Le scriventi organizzazioni esprimono forte preoccupazione per la situazione dei minori stranieri non accompagnati che giungono in Italia attraverso la c.d. “rotta balcanica” e in particolare per le prassi adottate nei confronti dei minori rintracciati in prossimità della frontiera italo-slovena.

Con nota del 18 novembre 2020, ASGI e CAIT avevano segnalato al Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ed al Garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia le criticità derivanti dalla direttiva del 31 agosto 2020 della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Trieste avente ad oggetto il “*rintraccio di sedicenti minori stranieri non accompagnati*” (all. 1). Preoccupazioni analoghe sono state rappresentate da diverse organizzazioni¹ alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste, la quale si è resa gentilmente disponibile ad un incontro con alcuni rappresentanti delle stesse, tenutosi in data 23 dicembre 2020.

La sopra citata direttiva del 31 agosto 2020 presenta, a parere di chi scrive, indicazioni che si pongono in contrasto con la normativa in vigore e, in alcune ipotesi, chiaramente in senso antitetico a quanto previsto, in particolare, dall’art. 19-bis, co. 2 e 4, d.lgs. 142/2015, dal d.p.c.m 234/16 e, in via più generale, rispetto alla Legge n. 47 del 2017 (oltre che agli artt. 1, 3, 4, 8, 12, 13, 19, 22 Convention on the Rights of Child).

Come noto, l’art. 19-bis d.lgs. 142/2015 prescrive che, qualora l’Autorità amministrativa ritenga che sussistano fondati dubbi in merito alla minore età dichiarata da una persona, debba obbligatoriamente procedere alla segnalazione alla Procura minorile territorialmente competente la quale, a sua volta, è tenuta ad azionare il procedimento di determinazione dell’età e può disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento della stessa. Tale procedimento ha natura giurisdizionale e sfocia in una decisione del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente. L’accertamento dell’età, infatti, disposto dall’A.G. nei casi in cui sussistano fondati dubbi sull’età dichiarata, e non sia stato possibile accertare l’età attraverso un documento anagrafico (comma 3), è effettuata mediante esami socio-sanitari disposti dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni (comma 4), che devono essere svolti con un approccio

¹ Ai.Bi., Amnesty International Italia, ASGI, Centro Astalli, CeSPI, CIR, CNCA, Defence for Children, Emergency, Intersos, Oxfam Italia, Salesiani per il Sociale, Save the Children Italia, SOS Villaggi dei Bambini, Terre des Hommes

multidisciplinare e secondo la procedura stabilita dalla normativa. All'esito di tali accertamenti l'età deve essere stabilita tramite un provvedimento del Tribunale per i Minorenni (comma 9), eventualmente soggetta ad impugnazione dalla parte interessata.

La normativa vigente, dunque, non autorizza alcuna discrezionalità da parte degli uffici di Pubblica Sicurezza ovvero di terzi in ordine all'accertamento dell'età dei soggetti che si dichiarino minorenni e, nelle more del procedimento di accertamento dell'età, garantisce l'accoglienza della persona in *“appropriate strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge”*.

Ogni ulteriore provvedimento amministrativo e giudiziario, ivi compresi quelli attinenti i procedimenti di trattenimento amministrativo (art. 14 e 19 Dlgs 286/98) espulsione e respingimento devono necessariamente considerarsi eventuali e successivi rispetto la procedura di determinazione dell'età di colui per il quale sussiste un *“fondato dubbio”* sia minorenni (art. 19, co. 1-bis e co. 2, d.lgs. 286/98).

Il compendio normativo su parzialmente considerato è volto, all'evidenza, a tenere in debito conto ed a fornire concreta applicazione al principio ermeneutico convenzionale, richiamato plurime volte nella legislazione nazionale, del *“superiore interesse del minore”* in ogni procedimento che attenga tale specifica figura; di modo che la salvaguardia di altri pur rilevanti interessi (ivi compresa la tutela dei confini nazionali) debba essere postposta all'esigenza di tutela dei minori, anche solo al fine di evitare che una erronea procedura possa incidere negativamente sullo *status* giuridico e sullo sviluppo psichico, fisico e sociale anche di un solo minore. In tale senso, d'altronde, assume specifica rilevanza anche l'art. 19-bis, co. 9, d.lgs. 142/15 a norma del quale la condizione di minore va legalmente presunta addirittura qualora - nonostante gli accertamenti di cui sopra - *“permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge”*.

La concreta applicazione da parte delle Forze dell'Ordine della direttiva della Procura minorile del 31 agosto 2020 desta non poche preoccupazioni. Ad esempio, ci risulta che tre cittadini stranieri dichiaratisi minorenni sono stati collocati nel CARA di Gradisca da ottobre 2020 a gennaio 2021, in promiscuità con adulti, dopo essere stati identificati dalle Forze dell'Ordine come maggiorenni, senza l'avvio di alcuna procedura di accertamento dell'età. Nei relativi verbali di identificazione, nei quali è registrata la minore età dichiarata dall'interessato, le Forze dell'Ordine attribuiscono una data di nascita convenzionale in base alla quale lo stesso risulta maggiorenne, facendo riferimento alla sopra citata direttiva. Così si legge in tali verbali: *“In base alle caratteristiche fisiche e somatiche, non sorgendo alcun fondato dubbio che il soggetto possa essere minore degli anni 18, indipendentemente da quanto dallo stesso dichiarato, ed in base al punto 1 della direttiva 952/20 emanata in data 31.08.2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste, il soggetto viene ritenuto sicuramente maggiorenne e pertanto ai soli fini dell'identificazione viene attribuita la data di nascita convenzionale 01.01.2002”*. A metà gennaio 2021, i tre minori sono stati trasferiti in strutture per minori non accompagnati.

Ci risultano inoltre specifici provvedimenti del competente Tribunale per i Minorenni di Trieste (in almeno 4 casi) il quale – chiamato ad esprimersi su ricorso di coloro che si erano dichiarati minori ma non erano stati considerati tali dalle autorità amministrative (nemmeno dopo la segnalazione degli Enti che ne curavano l'assistenza nell'ambito dei CAS prefettizi per adulti) e, dunque, in mancanza della preventiva apertura del fascicolo dalla Procura minorile – ha fatto accorta e corretta applicazione della normativa vigente, ritenendo doveroso rimettere gli atti procedurali alla locale Procura minorile al

fine della attivazione della procedura di determinazione dell'età di colui/colei che si era dichiarato minorenni.

Risulta, altresì, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, se in un primo momento non aveva inteso raccogliere le istanze di Enti che accoglievano “sedicenti minorenni” a meno che esse non provenissero dalle Forze dell’Ordine che ne avevano curato l’identificazione, ora in autonomia ha provveduto a monitorare e verificare l’esatto operato delle FFOO, operazione, tuttavia, che non potrà mai recuperare quei “sedicenti minori” che rimasti inascoltati hanno abbandonato i CAS del Friuli Venezia Giulia rinunciando all’accoglienza e all’esercizio dei loro legittimi diritti.

In tale contesto normativo e fattuale, avendo potuto verificare direttamente che nell’applicazione della normativa permangono significative problematicità, torniamo a sottoporre alla vostra attenzione il tema in oggetto, specificando ulteriormente quanto segue.

Con nota prot. 1440/20 U. del 21.12.2020 che vede quali destinatari i Prefetti ed i Questori delle Province di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine e Venezia, nonché i Comandi regionali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia e del Veneto ed il Direttore della Polizia di Frontiera (e per conoscenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste), il Sig. Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Trieste ha ritenuto di fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione della sua precedente direttiva del 31.8.2020 “*sul rintraccio di sedicenti minori stranieri non accompagnati*” volta a chiarire “*alcuni aspetti problematici emersi nella prassi applicativa*” della precedente (all. 2).

Riteniamo certamente importante che il tema sia oggetto di specifiche indicazione, da parte della Procura minorile competente, alle Autorità su indicate, così come, in via generale, l’attenzione dell’Ufficio del Procuratore alla delicata tematica. In questo contesto apprezziamo quanto contenuto nella suddetta nota relativamente alla necessità di disporre accertamenti (pur indicati genericamente come “sanitari” a fronte dei differenti “*esami socio-sanitari*” che la normativa vuole), solo nel caso di “dubbi” (che, tuttavia, la normativa precisa debbano ritenersi “*fondati*”) relativi all’età dichiarata da chi si afferma minorenni e, conseguentemente, l’indicazione che solo “*in mancanza di qualsivoglia dubbio*” le autorità di pubblica sicurezza sono autorizzate a trattare la parte quale maggiorenne (*id est*, in ipotesi di rilievi documentali o tali da non lasciare il benchè minimo margine di discrezionalità alla Autorità di polizia); puntualizzazione che trova conferma, relativamente però ai soli migranti rintracciati “*in prossimità di frontiera*”, al punto 1 della nota della Procura (ove si specifica che il migrante va considerato maggiorenne quando “*non vi è dubbio alcuno circa la maggiore età, che è cosa diversa dal semplice sembrare maggiorenne*”). Egualmente esprimiamo il nostro apprezzamento per l’aver il Sig. Procuratore minorile ricordato la necessità dell’immediato trasferimento di coloro che sono fotosegnalati come minori e che sono attualmente accolti in strutture di accoglienza per maggiorenni in idonei centri volti alla tutela dei bambini e degli adolescenti, come impone la legge.

Tuttavia, resta incomprensibile a chi scrive la distinzione, operata nella nota del Procuratore minorile e che non trova alcun riscontro nella normativa conosciuta, tra il “*migrante rintracciato in prossimità di frontiera che si dichiara minorenni*” (il quale, si legge al punto 1, deve essere considerato maggiorenne quando “*non vi è dubbio alcuno circa la maggiore età, che è cosa diversa dal semplice sembrare maggiorenne; in tale caso sarà segnalato con data di nascita corrispondente a persona maggiorenne e, se vi sono gli altri presupposti, potrà essere riammesso in Slovenia o in Austria*” ovvero, come da punto 4, “*se lo straniero è considerato minorenni, tale qualifica non potrà più essere mutata, se non a seguito degli accertamenti disposti dalla Procura per i minorenni*”) ed “*i migranti*

rintracciati lontano dal confine, per i quali quindi non può essere disposta la riammissione in Slovenia o in Austria, se si dichiarano minorenni? i quali “*devono essere collocati come tali...salva la possibilità di chiedere a questo ufficio di disporre accertamenti sanitari?*”. Benchè il Sig. Procuratore ritenga di sottolineare che la scelta per tali ultimi è giustificata dal non sapersi “*da dove provengono e se sono già stati identificati e con quale età, dichiarata o presunta*”, ci sembra che tali indicazioni possano dare luogo ad applicazione differenziate e, in assenza di base normativa, arbitraria se non *contra legem*.

Da un lato, infatti, è evidente che non è la zona in cui la persona viene individuata ad alterare il suo *status* giuridico; in secondo luogo ciò non potrebbe in ogni caso determinare applicazioni della normativa e, dunque, prassi amministrative differenziate da parte delle Autorità di pubblica sicurezza.

Appare utile peraltro sottolineare che le procedure di riammissione richiamate in detta nota siano state di recente oggetto di una importante pronuncia del Tribunale di Roma il quale, con ordinanza del 18.1.2021, ha osservato come esse – eseguite sulla base di un accordo siglato tra Italia e Slovenia nel 1996 mai ratificato dal Parlamento italiano – impediscano di fatto l’accesso alla procedura di esame del diritto d’asilo, violino il diritto di difesa degli interessati, ai quali non viene consegnato alcun provvedimento scritto rispetto alla procedura applicata, ed espongano tutte le persone al rischio concreto di refolement indiretto essendo la riammissione in Slovenia parte di un meccanismo di riammissione a catena dalla Slovenia alla Croazia e da lì, troppo spesso dopo inaudite violenze, alle porte dell’Unione Europea, in Bosnia o in Serbia.

Secondo recenti inchieste giornalistiche del Corriere della Sera² e di Repubblica³, molti minori stranieri non accompagnati, attualmente presenti in Bosnia senza alcuna tutela né riparo, hanno subito tale procedura una volta giunti in Italia, senza peraltro ricevere alcun verbale circa il disconoscimento della minore età, in chiara violazione del divieto di respingimento e della procedura di accertamento dell’età prevista dalla Legge 47/2017.

Confidiamo che la presente segnalazione possa contribuire a risolvere le criticità segnalate e, a tale fine, siamo disponibili ad ogni ulteriore interlocuzione che possa ritenersi utile.

Cordiali saluti,

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

CAIT - Camera degli Avvocati Immigrazionisti del Triveneto

Amnesty International Italia

CeSPI - Centro Studi di Politica Internazionale

CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati

CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza

² «Il Corriere della Sera», *A Bihac, la guerra nella neve ai fantasmi che l’Italia respinge* 23 gennaio 2021 (consultabile al link <https://www.corriere.it/esteri/migranti-bihac-bosnia-game-over-dell-europa/index.shtml>)

³ «La Repubblica», *I ragazzi nel gelo di Lipa dopo i respingimenti “L’Italia ci apra i confini”*, 30 gennaio 2021 (consultabile al link https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2021/01/29/news/bosnia_lipa_campo_profughi_migranti-284876422/)

Defence for Children International Italia

INTERSOS

Oxfam Italia

Salesiani per il Sociale

Save the Children Italia

Terre des Hommes

Allegati:

1. Direttiva Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste del 31.8.2020
2. Direttiva Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste del 21.12.2020